

LOCAZIONE CASSETTE DI SICUREZZA**SEZ. I INFORMAZIONI SULLA BANCA**

BANCA DI SASSARI S.p.A. (codice ABI 5676.2)

Società per Azioni con sede legale ed amministrativa in V.le Mancini, 2 - 07100 Sassari - Tel. 079 221511 Fax 079 221739

R.E.A. C.C.I.A.A. Sassari 103585 Reg. soc. / Cod. fisc. / P. IVA 01583450901

Capitale Sociale €57.775.760,13 i.v. - Riserve e fondi di riserva €139.342.024,31

Gruppo bancario Banca popolare dell'Emilia Romagna n.5387.6

- Aderente al Fondo interbancario di tutela dei depositi
- Aderente al Consorzio PattiChiari
- Aderente al Conciliatore BancarioFinanziario –Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie– ADR

Sito internet [Http://www.bancasassari.it](http://www.bancasassari.it) indirizzo e-mail direzione generale@bancasassari.it

SEZ. II CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI**Struttura e funzione economica**

Con questo servizio la banca mette a disposizione del cliente un contenitore (la c.d. “cassetta di sicurezza”), del quale la banca garantisce l’integrità, collocato in appositi locali dotati di chiusure ermetiche e/o di dispositivi d’allarme, nel quale il cliente può introdurre, in modo riservato e senza che la banca ne sia a conoscenza, valori ed oggetti vari (gioielli, valori, documenti importanti, etc.). Il cliente può effettuare depositi, ritiri o semplici controlli dei beni riposti nella cassetta secondo le modalità contrattualmente pattuite con la banca. Il cliente deve dichiarare alla Banca il valore complessivo dei beni immessi nella cassetta. Il canone relativo alla locazione delle cassette di sicurezza può essere addebitato direttamente sul conto corrente.

Durata

Annuale a decorrere dal giorno di stipula

Rinnovo

In automatico, salvo recesso.

Pagamento del canone

In via anticipata.

Cointestatari / mandatari.

Numero massimo quattro.

Importo dei valori in custodia

- massimo € 50.000,00 per cassette contenute in casseforti o armadi corazzati;
- massimo €250.000,00 per cassette contenute in camere corazzate o di sicurezza.

Principali rischi (generici e specifici)

Tra i principali rischi vanno tenuti presenti:

- variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese del servizio) se contrattualmente previsto;
- la banca risponde verso il cliente per l’idoneità e la custodia dei locali e per l’integrità della cassetta, salvo il caso fortuito (art.1839 cod.civ.).

SEZ. III CONDIZIONI ECONOMICHE**SPESE e COMMISSIONI**

- Commissione per ogni informativa *periodica* (causale 303) € 1,06
- Commissione per *altre comunicazioni* relativa alla trasparenza bancaria (causale 304) € 1,06
- Commissione per ogni comunicazione relativa a *modifiche del contratto* (causale 302) € 1,06

Recupero spese per rilascio informativa precontrattuale €10,00

Imposta di bollo sui contratti bancari

Imposta di bollo applicata nella misura vigente, quando dovuta.

Canone annuale base per valori in custodia fino a €10.000 (incluso IVA)

Formato categoria	Dimensioni in millimetri			Capacità	Canone annuo Clientela
	Altezza	Larghezza	Profondità		
A	80	300	5,25	15,60	53,71
B	120	300	5,25	18,90	78,50
C	160	300	5,25	25,20	107,42
D	240	300	5,25	37,80	157,00
E	320	300	5,25	50,40	210,71
F	480	300	5,25	75,60	314,01
G	480	605	5,25	152,46	632,14

Maggiorazione del canone per valori in custodia eccedenti €10.000 (incluso IVA), e fino al massimo depositabile

2,40 per mille, incluso IVA, calcolato sulla quota di valore in custodia eccedente €10.000

Maggiorazione per ogni altro cointestatario e ogni mandatario €5,16

Apertura forzata rimborso spese

recupero delle spese sostenute e/o reclamate

VALUTE

Addebito spese

ultimo giorno del mese di sottoscrizione/rinnovo

SEZ. IV CONDIZIONI CONTRATTUALI**Condizioni contrattuali - pattuizioni non strettamente economiche
Regolamento del servizio cassette di sicurezza**

Principali clausole, contenute nel contratto, relative alle più significative condizioni nello stesso contenute, con riguardo, in particolare, a quelle recanti i principali diritti, obblighi e limitazioni nei rapporti tra banca e cliente

Massimale assicurativo adeguato

Il Cliente è tenuto a dichiarare il massimale assicurativo adeguato a coprire il rischio della banca per il risarcimento dei danni che dovessero eventualmente derivargli dalla sottrazione, danneggiamento o distruzione delle cose contenute nella cassetta.

Responsabilità della Banca. Prova del danno subito dall'intestatario.

La Banca risponde verso l'intestatario per la idoneità e la custodia dei locali e per l'integrità esteriore della cassetta, salvo il caso fortuito.

Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, la Banca fosse tenuta ad un risarcimento verso l'intestatario, essa non lo rimborserà che del danno comprovato ed obiettivo, escluso ogni apprezzamento del valore di affezione.

La prova del danno subito dovrà essere fornita con la dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti nella cassetta al momento del verificarsi dell'eventuale danno.

Rappresentanza nell'esercizio delle facoltà derivanti dal contratto

All'atto della sottoscrizione del contratto, il Cliente dovrà dichiarare, oltre che le proprie generalità, anche quelle delle persone autorizzate all'apertura della cassetta e, se sono più di una, dovrà anche specificare se detta facoltà vada esercitata congiuntamente o separatamente (tale ultima soluzione sarà ritenuta la "regola" laddove non specificasse alcunché). Le revoche delle autorizzazioni (o le rinunzie alle stesse) non saranno opponibili alla banca sinché questa non ne abbia avuta notizia a mezzo di lettera raccomandata e non sia trascorso il tempo ragionevolmente necessario per provvedere. Anche le altre cause di cessazione della facoltà di aprire la cassetta non saranno opponibili alla Banca sinché questa non ne abbia notizia legalmente certa.

Limitazioni di responsabilità della Banca.

La Banca non risponde dei danni eventualmente derivanti all'intestatario dalla perdita della chiave e/o della tessera di riconoscimento.

La Banca non risponde dei danni subiti dall'utente nel periodo di tempo intercorrente tra la consegna della tessera e la restituzione della stessa.

Proroga tacita

Se la Banca non riceve dall'Utente disdetta scritta, consegnata all'addetto al servizio o spedita a mezzo lettera raccomandata, almeno 15 giorni prima della scadenza, il contratto si intende tacitamente rinnovato per un periodo di tempo uguale a quello originariamente stabilito, e così ad ogni successiva scadenza. La disdetta non ha effetto, e si ha pertanto come non intervenuta, se alla data in cui il contratto dovrebbe scadere, l'Utente non abbia fatto luogo alla riconsegna della cassetta e della relativa chiave in perfetto stato di funzionamento.

Recesso

La Banca può disdire in qualunque momento il contratto, senza addurne i motivi, con preavviso di almeno 15 giorni da darsi con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. In questo caso è restituita all'Utente la parte di canone già pagata corrispondente al periodo di tempo ancora da trascorrere.

Opposizione di uno dei cointestatari alla continuazione del diritto di apertura separata della cassetta

In questi casi tale diritto si intende cessato e quindi l'apertura della cassetta potrà avvenire soltanto con la presenza di tutti i cointestatari. Tuttavia l'opposizione non ha effetti nei confronti della Banca sino a quando questa non abbia ricevuto la comunicazione della opposizione con lettera raccomandata e non sia trascorso il tempo ragionevolmente necessario per provvedere.

Decadenza dell'intestatario dalle azioni verso la Banca

Qualora l'intestatario riscontri lesione dell'integrità esteriore della cassetta, deve, prima di procedere all'apertura, presentare reclamo per iscritto alla Banca, indicando le cose contenute nella cassetta e seguire scrupolosamente le istruzioni previste nel contratto, a pena di decadenza da ogni eventuale diritto di azione verso la Banca.

Clausola risolutiva.

Quando l'intestatario ritardi per oltre un mese il pagamento del canone o di quanto altro dovuto alla Banca, il contratto è risolto di diritto e la Banca può procedere all'apertura forzata della cassetta.

Trasporto in altri locali dello stesso immobile o in altro immobile del servizio delle cassette di sicurezza

Alla Banca è riservata la facoltà di trasportare in altri locali dello stesso immobile o in altro immobile il servizio delle cassette di sicurezza: in questo caso il Cliente ne sarà avvisato con lettera raccomandata nella quale si indicherà il giorno in cui si farà luogo al trasporto. In questa ipotesi il Cliente potrà recedere dal contratto, sia prima che dopo il trasporto, con dichiarazione scritta, nel qual caso avrà diritto alla restituzione del canone per il periodo di tempo non usufruito.

Modifica alle condizioni contrattuali ed economiche.

La Banca, ove ricorra giustificato motivo, si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni economiche e contrattuali applicate al rapporto. Tali modifiche saranno rese note al Cliente mediante apposita comunicazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 118 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385.

In caso di variazione sfavorevole, il Cliente ha diritto, entro 60 giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, di recedere dal rapporto senza penalità e senza spese di chiusura e di ottenere, in sede di liquidazione dello stesso, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

Foro Competente.

Per ogni controversia che possa sorgere tra il depositante e la Banca in dipendenza del presente contratto, la competenza territoriale spetta in via elettiva ed alternativa, ma non esclusiva, oltre che all'Autorità Giudiziaria designata dagli artt. 18 e segg. del codice di procedura civile, anche all'Autorità Giudiziaria del luogo in cui si trova la sede legale della Banca, ovvero una qualsiasi dipendenza della stessa.

Qualora il Cliente rivesta la qualifica di Consumatore il Foro competente risulta essere quello della residenza o domicilio del Consumatore.

Organi e procedure di composizione stragiudiziale delle controversie

Per qualunque doglianza derivante dal rapporto, il Cliente ha diritto di rivolgere istanza scritta, indirizzata all'Ufficio Reclami della Banca, istituito presso la Direzione Generale della medesima. L'Ufficio Reclami ha l'obbligo di evadere le richieste pervenute in un termine non superiore ai sessanta giorni dalla data di ricezione delle stesse. Nel caso in cui il Cliente sia rimasto insoddisfatto del ricorso all'Ufficio Reclami, per le controversie relative ad operazioni o servizi posti in essere dalla data del 1 gennaio 2006, il Cliente potrà adire l'Ombudsman Giurì Bancario, presso il Conciliatore BancarioFinanziario, con sede in Via delle Botteghe Oscure n. 54, 00186 Roma, al fine di dirimere l'eventuale controversia con la Banca il cui valore non superi i 50.000 euro. Qualora la controversia riguardi servizi od operazioni poste in essere antecedentemente alla data del 1 gennaio 2006 e che non siano relative a bonifici transfrontalieri, il Cliente può rivolgersi all'Ombudsman Giurì bancario a condizione che il valore di detta controversia non superi Euro 10.000 ed unicamente nel caso in cui egli rivesta la qualità di consumatore, ovvero sia una persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. Le decisioni dell'Ombudsman Giurì bancario sono vincolanti soltanto per la Banca e lasciano il Cliente libero di investire della controversia l'Autorità Giudiziaria, un organismo conciliativo ovvero, se previsto, un arbitro o un collegio arbitrale.

SEZ. V LEGENDA DELLE PRINCIPALI NOZIONI DELL'OPERAZIONE

Canone onnicomprensivo di locazione

E' il corrispettivo, comprensivo delle spese, che il cliente versa alla banca per l'utilizzo del servizio di cassette di sicurezza. Viene di regola addebitato sul conto corrente del cliente.

Massimale assicurativo

E' un dato che viene desunto dal valore complessivo dei beni introdotti nella cassetta di sicurezza e che viene dichiarato dal cliente alla banca al momento dell'accensione del rapporto (o durante il suo svolgimento, in caso di variazione del contenuto della cassetta), destinato a coprire il rischio della banca per il risarcimento dei danni che dovessero eventualmente derivare al cliente dalla sottrazione, dal danneggiamento, o dalla distruzione delle cose contenute nella cassetta.